

- (8) È necessario ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze dell'elenco II. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare programmi comprendenti standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono. Le norme di emissione applicabili a dette sostanze dovrebbero essere calcolate in funzione di tali standard di qualità ambientale.
- (9) Occorre permettere ad uno o più Stati membri di fissare, individualmente o congiuntamente, disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.
- (10) Si impone la compilazione di un inventario degli scarichi di talune sostanze particolarmente pericolose effettuati nell'ambiente idrico della Comunità, per conoscerne l'origine.
- (11) In base all'esperienza acquisita, potrà emergere la necessità di riesaminare e, se necessario, completare gli elenchi I e II dell'allegato I, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.
- (12) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato II, parte B,
- c) "limite delle acque dolci", il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina;
- d) "scarico", l'immissione, nelle acque di cui all'articolo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato I, ad eccezione:
- i) degli scarichi di fanghi di dragaggio;
- ii) degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali;
- iii) dell'immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;
- e) "inquinamento", lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e recare danno agli ecosistemi acquatici, compromettere le attività ricreative od ostacolare altri usi legittimi delle acque.

Articolo 3

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva si applica:

- a) alle acque interne superficiali;
- b) alle acque marine territoriali;
- c) alle acque interne del litorale.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

- a) "acque interne superficiali", tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) "acque interne del litorale", le acque che sono situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci;

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I (di seguito "sostanze dell'elenco I"), nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I (di seguito "sostanze dell'elenco II"), a norma della presente direttiva.

Articolo 4

Per quanto riguarda le sostanze dell'elenco I:

- a) qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato;
- b) per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all'articolo 1 e, qualora ciò sia necessario per l'applicazione della presente direttiva, per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature, l'autorizzazione fissa norme di emissione;
- c) l'autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all'allegato IX della direttiva 2000/60/CE.